



# Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Marche

## DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Via del Cinema, 5 int. 15 - 61122 PESARO

CENTRALINO: 0721 64291

sito internet: [marche.lnd.it](http://marche.lnd.it)

e-mail: [cp.pesaro@lnd.it](mailto:cp.pesaro@lnd.it) – [attivibase.pesaro@lnd.it](mailto:attivibase.pesaro@lnd.it)  
[delegato.pesaro@lnd.it](mailto:delegato.pesaro@lnd.it)

pec: [pesaro@pec.figcmarche.it](mailto:pesaro@pec.figcmarche.it)

Stagione Sportiva 2025/2026

## Comunicato Ufficiale N° 4 del 16/07/2025

### SOMMARIO

SOMMARIO .....	1
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. ....	1
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. ....	1
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE .....	2
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE .....	11
ALLEGATI .....	14

### COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

#### **CU n. 23 del 09.07.2025 LND**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale in epigrafe inerente la **tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. – Modalità di denuncia e gestione dei sinistri**

#### **CU n. 25 del 10.07.2025 LND**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale in epigrafe inerente il protocollo d'intesa FIGC – LND – AIAC, stagione sportiva 2025/2026.

#### **CU n. 30 del 10.07.2025 LND**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 16/A della F.I.G.C inerente le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026.

#### **CU n. 32 del 10.07.2025 LND**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 18/A della F.I.G.C inerente l'introduzione del comma 2 bis, all'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva.

# COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE NR. 1 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha pubblicato in data 11/07/2025 il C.U. nr. 1 inerente alla stagione sportiva 2025/2026 relativo all'attività del Settore Giovanile e Scolastico. Le società potranno effettuare il download del C.U. e degli allegati collegandosi al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sqs-20252026/>

Si raccomanda alle società una attenta lettura di quanto pubblicato.

## GUIDE RAPIDE ANAGRAFE FEDERALE ONLINE – PORTALE SERVIZI FIGC, PORTALE SOCIETA' LND, CENSIMENTO CALCIATORI E CALCIATRICI

Si ricorda a tutte le Società che in allegato al Comunicato Ufficiale n° 03 del 04/07/2025 sono state pubblicate le **guide rapide** in epigrafe contenente tutti le procedure da effettuare ad inizio stagione per ottemperare alle **pratiche di Anagrafe Federale, alle iscrizioni ed al tesseramento degli atleti.**

Si fa presente che le suddette guide sono sempre consultabili ed aggiornate all'interno del menù "Guide Rapide" sito nella home page del portale [www.figcmarche.it](http://www.figcmarche.it).

Di seguito si riporta il link:

<https://www.figcmarche.it/guide-rapide>

## GRADUATORIE PER COMPLETAMENTO ORGANICI 2025/2026

Con riferimento a quanto riportato nel CU. n. 265 del 23.06.2025, si pubblicano, di seguito, le graduatorie, suddivise per campionato, delle Società che hanno presentato domanda secondo quanto previsto nel C.U. n. 172 del 10.02.2025, per il completamento degli organici relativi alla stagione sportiva 2024/2025.

Si evidenzia che, come disposto nel citato C.U. n. 172 del 10.02.2025, il completamento degli organici avverrà sulla base del principio dell'alternanza – uno e uno – tra le due graduatorie, con priorità per la graduatoria delle società non promosse secondo i criteri specifici stabiliti per ogni categoria.

Eventuali osservazioni e/o contestazioni relative alle sotto indicate graduatorie dovranno pervenire al Comitato Regionale Marche, in forma scritta ed a firma del Legale Rappresentante della Società, con motivazioni documentate entro e non oltre le ore 19,00 di lunedì 21.07.2025; solo successivamente a tale data diverranno definitive con relativa pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale.

### ECCELLENZA

SOCIETA'	AFFILIAZIONE		CLASSIFICA		DISCIPLINA		COPPA	ATTIVITA' GIOVANILE			RIUNIONI		TOTALE
	AA	P	CF	P	D	P		J	A	G	Pr.	Reg.	
ATLETICO AZZURRA COLLI	1974	25	3 <sup>^</sup>	5		0	5	10	10	10	0	20	85
PALMENSE SSDARL		25	2 <sup>^</sup>	10	8 <sup>^</sup>	5	5	10	0	0	0	20	75

### SOCIETA' NON PROMOSSE

#### 2<sup>^</sup> CLASSIFICATA – PERDENTE SPAREGGIO PER PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

ATLETICO AZZURRA COLLI

85

**CLASSIFICATE 3° POSTO DOPO I PLAY OFF**

PALMENSE SSDARL

75

**PROMOZIONE**

SOCIETA'	AFFILIAZIONE		CLASSIFICA		DISCIPLINA		COPPA	ATTIVITA' GIOVANILE			RIUNIONI		TOTALE
	AA	P	CF	P	D	P		J	A	G	Pr.	Reg.	
CLUENTINA CALCIO		25	15 <sup>A</sup>	0	9 <sup>A</sup>	3	5	10	10	10	0	10	73
MONTEGIORGIO CALCIO		25	14 <sup>A</sup>	0	3 <sup>A</sup>	25	5	10	10	10	0	10	95
S.COSTANZO MAROTTESE		25	2 <sup>A</sup>	10	10 <sup>A</sup>	1	0	0	0	0	0	10	46

**SOCIETA' NON PROMOSSE****2<sup>A</sup> CLASSIFICATA – PERDENTE SPAREGGIO PER PROMOZIONE AL CAMPIONATO PROMOZIONE**

SAN COSTANZO MAROTTESE 46

**SOCIETA' RETROCESSE****14<sup>A</sup> CLASSIFICATE**

MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L. 95

**15<sup>A</sup> CLASSIFICATE**

CLUENTINA CALCIO 73

**PRIMA CATEGORIA**

SOCIETA'	AFFILIAZIONE		CLASSIFICA		DISCIPLINA		COPPA	ATTIVITA' GIOVANILE			RIUNIONI		TOTALE
	AA	P	CF	P	D	P		J	A	G	Pr.	Reg.	
AGUGLIANO POLVERIGI	1974	25	3 <sup>A</sup>	5		0	5	0	10	10	0	20	75
CASSETTE D'ETE 1968		25	14 <sup>A</sup>	0	1 <sup>A</sup>	40	5	0	0	0	0	20	90
CASTIGNANO A.S.D.	2004	21	2 <sup>A</sup>	10	1 <sup>A</sup>	40	5	0	0	0	0	20	96
DELLA ROVERE CALCIO		25	4 <sup>A</sup>	3		0	0	10	10	10	0	20	78
INVICTUS RAPAGNANO G.		25	14 <sup>A</sup>	0		0	5	0	10	10	0	0	50
MURAGLIA S.S.D. A R.L.		25	14 <sup>A</sup> 1 <sup>A</sup> JP*	0+5	4 <sup>A</sup>	20	5	10	10	10	0	20	105
PICENO UNITED MMX	2010	15	15 <sup>A</sup>	0		0	5	0	0	0	0	10	30
REAL ELPIDIENSE CALCIO	2000	25	15 <sup>A</sup>	0		0	5	10	10	10	0	20	80
SAN BIAGIO	1978	25	14 <sup>A</sup>	0		0	5	10	10	10	0	20	80

\* Punto b2) elementi e tabelle di valutazione

**SOCIETA' NON PROMOSSE****2<sup>A</sup> CLASSIFICATE – PERDENTI SPAREGGIO PER PROMOZIONE AL CAMPIONATO 1<sup>A</sup> CATEGORIA**

CASTIGNANO A.S.D. 96

DELLA ROVERE CALCIO 78

AGUGLIANO POLVERIGI 75

**SOCIETA' RETROCESSE****14<sup>A</sup> CLASSIFICATE**

MURAGLIA S.S.D. A R.L. 105

CASSETTE D'ETE 1968 CALCIO 90

SAN BIAGIO 80

INVICTUS RAPAGNANO GROTTA 50

**15<sup>A</sup> CLASSIFICATE**

REAL ELPIDIENSE CALCIO 80

PICENO UNITED MMX A R.L. 30

## SECONDA CATEGORIA

SOCIETA'	AFFILIAZIONE		CLASSIFICA		DISCIPLINA		COPP A	ATTIVITA' GIOVANILE			RIUNIONI		TOTALE
	AA	P	CF	P	D	P		J	A	G	Pr.	Reg.	
ABBADIENSE	2010	15	2 <sup>^</sup>	10	3 <sup>^</sup>	25	5	0	0	0	0	20	75
CAMERINO C.RAIMONDO	2020	5	15 <sup>^</sup>	0		0	5	0	10	10	0	20	50
CAMPIGLIONE CALCIO	1981	25	3 <sup>^</sup>	5	6 <sup>^</sup>	10	5	0	10	10	0	20	85
GROTTESE A.S.D.		25	4 <sup>^</sup>	3	3 <sup>^</sup>	25	5	0	0	0	0	10	68
MICIO UNITED	2018	7	2 <sup>^</sup>	10	5 <sup>^</sup>	15	5	0	0	0	0	20	57
MONTE PORZIO CALCIO	2011	14	15 <sup>^</sup>	0		-10	5	0	0	0	0	10	19
MORROVALLE	2005	20	3 <sup>^</sup>	5	2 <sup>^</sup>	35	5	0	0	0	0	20	85
NOVILARA CALCIO	1975	25	3 <sup>^</sup>	5	5 <sup>^</sup>	15	0	0	0	0	0	10	55
ROCCAFLUVIONE	1983	25	3 <sup>^</sup>	5	9 <sup>^</sup>	3	5	0	0	0	0	0	38
U.MANDOLESI	1989	25	15 <sup>^</sup>	0	8 <sup>^</sup> 1 <sup>^</sup> JP*	10+	5	10	10	10	0	10	85
UNIONE P. IMMACOLATA	1989	25	15 <sup>^</sup>	0	10 <sup>^</sup>	1	5	10	10	10	0	20	81
VALLE DEL GIANO	1975	25	3 <sup>^</sup>	5	3 <sup>^</sup>	25	5	0	0	0	0	10	70

\* Punto c) elementi e tabelle di valutazione

### SOCIETA' NON PROMOSSE

#### 3<sup>^</sup> CLASSIFICATE DOPO PLAY OFF

CAMPIGLIONE CALCIO	85
ABBADIENSE	75
VALLE DEL GIANO	70
MICIO UNITED	57
NOVILARA CALCIO	55

#### 4<sup>^</sup> CLASSIFICATE DOPO PLAY OFF

MORROVALLE	85
GROTTESE A.S.D.	68
ROCCAFLUVIONE	38

### SOCIETA' RETROCESSE

#### CLASSIFICATE 15° POSTO

U.MANDOLESI	85
UNIONE PIAZZA IMMACOLATA	81
CAMERINO CASTELRAIMONDO	50
MONTE PORZIO CALCIO	19

### SOCIETA' ESCLUSE

AMATORI CALCIO APPIGNANO (usufruito ammissione a campionato superiore – lettera B preclusioni C.U. n. 172 del 10.02.2025).

## JUNIORES REGIONALE

SOCIETA'	AFFILIAZIONE		CLASSIFICA		DISCIPLINA		COPPA	ATTIVITA' GIOVANILE			RIUNIONI		TOTALE
	AA	P	CF	P	D	P		J	A	G	Pr.	Reg.	
CAMERANO CALCIO	1984	25	2C	0	5 <sup>^</sup>	15	5	10	10	10	0	10	85
CLUENTINA CALCIO		25	PR	0	9 <sup>^</sup>	3	5	10	10	10	0	10	73
FILOTTRANESE A.S.D.		25	1C	0		0	5	10	10	10	0	20	80
MONTEGIORGIO CALCIO		25	PR	0	3 <sup>^</sup>	25	5	10	10	10	0	10	95
PIETRALACROCE 73	2002	23	1C	0		0	5	10	0	0	0	20	58
SENIGALLIA CALCIO	1988	25	2C	0		0	5	10	10	10	0	20	80

### GRADUATORIA

1. MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L.	95
2. CLUENTINA CALCIO	73
3. FILOTTRANESE A.S.D.	80
4. PIETRALACROCE 73	58

5. CAMERANO CALCIO	85
6. SENIGALLIA CALCIO	80

**LEGENDA:** AA Anno affiliazione – P Punti – CF Classifica finale – D Disciplina – C Partecipazione alla Coppa – J Juniores – A Allievi – G Giovanissimi – Riunioni Regionali e Provinciali

## **CANDIDATURA AST 25/26 - INFORMATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CLUB – AREE DI SVILUPPO TERRITORIALE (AST) FIGC-SGS**

Il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con riferimento alla stagione sportiva 2025-2026, annuncia la ripartenza del progetto delle Aree di Sviluppo Territoriale, dando seguito a quanto già proposto nelle passate stagioni.

Al fine di programmare e organizzare al meglio le attività per la stagione sportiva 2025-2026 SGS intende procedere all'apertura di un iter specifico dedicato a:

- Club già inseriti in una delle AST della regione nella stagione 2024-2025 che intendano confermare la partecipazione al progetto già avviato (Iter di conferma)
- Club non ancora inseriti in una delle AST della regione che desiderano iniziare il percorso dedicato (Iter di nuovo ingresso)

L'iter è rivolto anche ai Club di Calcio a 5 del territorio. Per questi ultimi è necessario tener conto del fatto che presso il coordinamento sarà attiva un'unica area di sviluppo.

Qualora i club interessati vogliano inserire l'attività AST come progetto qualificante nell'ambito del sistema di qualità dei Club, si rammenta che a tal fine è necessario che il club abbia già fatto parte per almeno una stagione sportiva di un'AST. L'AST può essere indicato come progetto qualificante soltanto a partire dal secondo anno di attività nell'area.

È richiesto pertanto ai Club che vogliano procedere con la manifestazione di interesse di compilare e inviare il modulo Microsoft Form al link di seguito riportato **entro e non oltre le ore 12:00 del 10/08/2025:**

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EXyjOZo2RUSxGbTIDKvY5L38eBc14KNAhtVnxdY-Ti1UMFBJSThiU1RIOE1GUVA3RFQwV1FRT1M2Ri4u>

Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito contattare l'RTS Schena Massimo (3478242139).

Si allega al presente C.U., per una attenta lettura da parte delle società interessate, il file **"All. A - Format manifestazione di interesse AST per Club"25/26**.

## **SOCIETÀ INATTIVE**

La sottoannotata società ha comunicato l'inattività a partire dalla stagione sportiva 2025/2026:

**Matr. 963.164                      SPLENDORVITT LORETO A.S.D                      Loreto**

Visto l'art.16 commi 1) e 2) N.O.I.F. si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

Ai sensi dell'art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta Società sono svincolati d'autorità dalla data del presente comunicato ufficiale.

## **SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF**

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato il seguente calciatore a decorrere dal **11.07.2025:**

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
6642006	PANELLA ALFONSO	22.05.2000	700410	A.S.D. GAGLIOLE CALCIO A 5

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato il seguente calciatore a decorrere dal **14.07.2025**:

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
5807416	CICCARELLI RICCARDO	16.12.2003	58343	U.S. TRODICA CALCIO ASD

## **SPORTELLO DELLE SOCIETÀ**

Si ricorda alle Società che è attivo presso questo Comitato Regionale lo **SPORTELLO DELLE SOCIETÀ** che è operativo tutti i giorni.

Per accedervi è sufficiente inviare una mail con il proprio **quesito** o richiedere un **appuntamento** all'indirizzo mail **sportellomarche@Ind.it**

Il coordinatore e responsabile del servizio è l'Avvocato Giammario Schippa, Consigliere del Comitato Regionale Marche.

## **LINEE GUIDA ISCRIZIONE CAMPIONATI 2025/2026**

Si portano a conoscenza delle Società le linee guida per l'iscrizione ai Campionati di competenza ed i versamenti a tal fine dovuti per la stagione sportiva 2025/2026.

Ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai campionati regionali e provinciali:

- a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
  - Tassa associativa alla L.N.D.
  - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
  - Assicurazione tesserati
  - Acconto spese per attività regionale e organizzazione

**Entro il termine ultimo dell'iscrizione prevista per ogni campionato dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla stagione sportiva 2024/2025, nonché l'importo della tassa associativa alla L.N.D. e l'importo del diritto di iscrizione.**

Per quanto riguarda le 2 ultime voci di cui al precedente **punto c** – *assicurazione tesserati, acconto spese per attività regionale e organizzazione* – si informano le Società che, **il Comitato Regionale Marche ha previsto la possibilità di rateizzare tali pagamenti secondo le modalità di seguito specificate, fermo restando, per chi lo volesse, di pagare interamente il dovuto:**

- **Prima rata**: 30% dell'importo dovuto per le succitate spese entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza;
- **Seconda rata**: ulteriore 50% dell'importo dovuto sempre per le succitate spese entro il termine perentorio del **15 ottobre 2025**;
- **Terza rata**: ulteriore 20% dell'importo globale entro il termine perentorio del **16 dicembre 2025**;

Alla scadenza del termine perentorio si provvederà alle esazioni coattive nei confronti delle Società inadempienti, secondo quanto previsto dall'art. 53 delle N.O.I.F. **Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto dovuto, entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionati competenza comporterà la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

All'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo di gioco ove disputare le gare ufficiali.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è **necessario** che per l'impianto sportivo, **oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale**, sia rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza **ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto**, attraverso il modello a disposizione delle Società in forma telematica, l'attestato di completa idoneità – sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità – del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Si sottolinea che **l'iscrizione per i Campionati regionali e provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva dovrà essere fatta tramite il sistema informatico on-line**, secondo le modalità previste dalla procedura di dematerializzazione.

La scadenza per l'iscrizione ai campionati è di **carattere perentorio** unicamente per la presentazione della domanda: **in pratica se non viene presentata domanda di iscrizione al campionato di competenza entro la data prevista ci sarà l'esclusione dal campionato.**

La scadenza del termine fissato per l'iscrizione è di **carattere ordinario** per quanto riguarda la presentazione della documentazione a corredo della domanda.

Alla scadenza del suddetto termine, il Comitato Regionale Marche procederà alla verifica delle iscrizioni.

**Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni previste per l'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato stesso circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni di carattere economico entro il termine indicato dal Comitato stesso.**

Trascorso tale termine, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, appositamente convocato, e deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2025/2026.

Si rappresenta, infine, che tutte le Società dovranno sottoscrivere, a cura del proprio Legale Rappresentante, all'atto dell'iscrizione ai campionati 2025/2026 la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali.

## **ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 2025/2026**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione del 1 luglio 2025, ha deciso le date entro cui saranno possibili le iscrizioni ai campionati che, come sopra riportato, dovranno essere eseguite con le consuete modalità "on line" attraverso la propria area riservata nel sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

<b><u>Dal 10 Luglio al 22 Luglio 2025</u></b> (ore 19,00)	<b><u>Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:</u></b>  ECCELLENZA – PROMOZIONE COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE –
<b><u>Dal 10 Luglio al 31 Luglio 2025</u></b> (ore 19,00)	<b><u>Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:</u></b>  ECCELLENZA FEMMINILE – PRIMA CATEGORIA – <b>SECONDA CATEGORIA</b> – JUNIORES REGIONALI COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA – COPPA MARCHE SECONDA CATEGORIA – COPPA MARCHE ECCELLENZA FEMMINILE

## ISCRIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI

Si comunica che le iscrizioni ai campionati provinciali saranno aperte **dal 1 agosto fino al 22 agosto 2025** (ore 19,00), con le consuete modalità "online" attraverso la propria area riservata sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it), le iscrizioni ai sottoelencati campionati provinciali.

- TERZA CATEGORIA – COPPA E CAMPIONATO
- UNDER 19 JUNIORES PROVINCIALE
- UNDER 17 ALLIEVI (1^ FASE)
- UNDER 15 GIOVANISSIMI (1^ FASE)

## TASSE ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2025/2026

CAMPIONATI	TASSA ASS. LND	TASSA ISCRIZIONE	ANTICIP. C/ SPESE ORGAN.	ASSICUR. FOREFETT. DIRIGENTI	ASSICURAZ. CALCIATORI
ECCELLENZA	300,00	2.750,00	400,00	Gli importi	Gli importi
PROMOZIONE	300,00	2.100,00	400,00	saranno	saranno
1^ CATEGORIA	300,00	1.550,00	300,00	determinati	determinati
2^ CATEGORIA	300,00	1.050,00	300,00	in seguito	in seguito
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	750,00	200,00		
JUNIORES REGIONALE	===	800,00	===		

## DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE 2025/2026

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione del 1 luglio 2025, ha deciso le date di inizio dei seguenti campionati:

Domenica	31 AGOSTO 2025	COPPA ITALIA ECCELLENZA – COPPA ITALIA PROMOZIONE
Domenica	7 SETTEMBRE 2025	CAMPIONATO ECCELLENZA – PROMOZIONE COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA COPPA MARCHE SECONDA CATEGORIA
Domenica	14 SETTEMBRE 2025	2° GIORNATA DI: COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA COPPA MARCHE SECONDA CATEGORIA
Domenica	21 SETTEMBRE 2025	CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA JUNIORES REGIONALE
	DA DEFINIRE	CAMPIONATI A CARATTERE PROVINCIALE CAMPIONATO E COPPA ECCELLENZA FEMMINILE

## **PORTAFOGLIO PAGAMENTO ATTIVITÀ REGIONALE E PROVINCIALE**

Si comunica che all'interno dell'Area Società è attivo il **Portafoglio Pagamenti Attività Regionale e Provinciale** attraverso il quale sarà possibile **saldare le richieste di iscrizione ai campionati e le richieste di tesseramento calciatori** – sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico – **dirigenti e di emissione tessere plastificate**.

**La presenza all'interno del portafoglio tesseramenti dei fondi necessari all'approvazione delle pratiche di tesseramento calciatori (sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico) dirigenti e di emissione tessere plastificate è vincolante: il sistema infatti, qualora nel portafoglio tesseramenti non siano presenti fondi sufficienti, non permette la stampa delle pratiche.**

***Alla luce di quanto sopra esposto si consigliano vivamente le Società, soprattutto per quanto concerne i tesseramenti, di creare un fondo cassa nel portafoglio tesseramenti al fine di permettere la tempestiva stampa delle richieste di tesseramento calciatori, dirigenti e di emissione tessere plastificate.***

Si sottolinea inoltre che qualora non venissero caricati i versamenti mediante bonifico all'interno del Portafoglio Pagamenti Attività Regionale e Provinciale, non sarà possibile ratificare le iscrizioni ai campionati.

Si rammenta infine che gli importi delle iscrizioni sono visibili nel menu "Iscrizioni Regionali e Provinciali" alla voce "Riepilogo Costi" mentre quelli relativi ai tesseramenti e trasferimenti LND, tesseramenti SGS, tesseramento Dirigenti, richiesta emissione tessera plastificata calciatori sono consultabili sia all'atto dell'istruzione della pratica che alla voce "Pratiche aperte" dei rispettivi menu.

Tale servizio è accessibile tramite l'omonima area funzionale all'interno dell'Area Società ed è utilizzabile secondo la seguente procedura.

### **MODALITÀ DI RICARICA PORTAFOGLIO**

Una volta effettuato il bonifico al Comitato Regionale Marche:

- cliccare "Inserimento richiesta di ricarica Portafoglio" nel menu "Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale";
- selezionare "Ricarica" nel menu a tendina "Tipo Operazione";
- scegliere se ricaricare il "portafoglio ISCRIZIONI" o il "Portafoglio Tesser. e Altro" nel menu a tendina "Portafoglio Destinazione";
- selezionare una delle seguenti opzioni nel menu a tendina "Modalità di pagamento":
  - o "Bonifico Bancario"
  - o "Carta di Credito, Mybank, ecc"
  - o "Mav light bancario"
  - o "Mav light SisalPay"

### **PROCEDURA DI RICARICA CON PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO "BONIFICO BANCARIO"**

- inserire il CRO del bonifico effettuato, oppure in caso di mancanza inserire "0", l'ABI ed il CAB del proprio istituto di credito;
- inserire l'importo del bonifico effettuato;
- caricare la contabile dell'avvenuto bonifico cliccando il pulsante "Aggiungi documento allegato" (facoltativo);
- salvare definitivo.

Quando il bonifico sarà accreditato nel conto corrente del Comitato Regionale, questo provvederà all'approvazione della richiesta di ricarica.

L'approvazione o il rifiuto della richiesta di ricarica è consultabile alla voce "Elenco richieste di ricarica Portafoglio" all'interno del sottomenu "Gestione ricariche Portafoglio Pagamenti".

### **MODALITÀ EFFETTUAZIONE BONIFICO BANCARIO**

In fase di **esecuzione di un bonifico bancario** nei confronti del Comitato Regionale Marche si raccomanda di **INSERIRE SEMPRE NELLA CAUSALE LA MATRICOLA E LA DENOMINAZIONE SOCIETARIA.**

La mancata indicazione dei suddetti dati comporta infatti un elevato rallentamento nell'accredito dell'importo nel conto societario e, di conseguenza, preclude la possibilità di ricarica del portafoglio.

**Si raccomanda inoltre di effettuare la richiesta di ricarica del portafoglio lo stesso giorno in cui viene eseguito il bonifico bancario.** Infatti, qualora la richiesta di ricarica venisse effettuata nei giorni precedenti o

successivi, la richiesta di ricarica non potrà essere accettata e l'importo bonificato sarà accreditato nel conto societario. In quest'ultimo caso, per procedere alla ricarica del portafoglio, occorrerà effettuare una richiesta di trasferimento dei fondi dal saldo attivo. L'approvazione di tale richiesta non è automatica, ma dipende dalla ratifica del Comitato Regionale.

***Onde evitare disguidi e rallentamenti in fase di accredito degli importi bonificati e in fase di approvazione delle richieste di ricarica, si consiglia vivamente alle Società di attenersi alle disposizioni sopra elencate.***

#### **PROCEDURA DI RICARICA CON PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO “CARTA DI CREDITO, MYBANK, ECC.”**

- inserire l'indirizzo e-mail al quale sarà inviata la ricevuta della transazione POS;
- inserire l'importo che si vuole ricaricare;
- cliccare “salva e paga”;
- l'utente sarà reindirizzato sul sito della BNL per l'effettuazione del pagamento (i dati della carta di credito non vengono salvati dal sistema) o al proprio home banking per l'effettuazione della transazione in caso di utilizzo del “MyBank”\*;
- effettuata la transazione, il sistema emetterà la ricevuta POS che sarà inviata all'indirizzo e-mail comunicato in precedenza.

*\* il MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell'identità digitale usando il servizio di online banking della propria banca o un'app da smartphone o tablet.*

*Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuit MyBank in tutta Europa.*

*La lista è consultabile alla pagina web <https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-ppsp-aderenti/>*

***N.B.: questa modalità di pagamento permette l'accredito immediato nel portafoglio indicato in sede di ricarica dell'importo versato.***

#### **PROCEDURA DI RICARICA CON PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO “MAV LIGHT BANCARIO”**

- inserire l'importo che si vuole ricaricare;
- cliccare “salva e stampa”;
- completando il salvataggio, il sistema emetterà un bollettino MAV da pagare successivamente in banca.

***N.B.: l'accredito dell'importo versato nel portafoglio indicato in sede di ricarica avviene entro 4 giorni dal pagamento del MAV.***

#### **PROCEDURA DI RICARICA CON PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO “MAV LIGHT SISAL PAY”**

- inserire l'importo che si vuole ricaricare;
- cliccare “salva e stampa”;
- completando il salvataggio, il sistema emetterà un bollettino MAV da pagare successivamente nei Punti Sisal Pay (ricevitorie, bar, tabacchi ed edicole).

*Il servizio è disponibile per importi, commissione inclusa, fino a 999,99 euro per pagamento in contanti e fino a 1.499,99 euro per operazioni con carte di pagamento. Il pagamento può essere effettuato in contanti o con PagoBancomat, carte di credito e carte prepagate. Per conoscere le condizioni economiche e cercare il Punto SisalPay più vicino, consultare [www.sisalpay.it](http://www.sisalpay.it).*

***N.B.: l'accredito dell'importo versato nel portafoglio indicato in sede di ricarica avviene entro 4 giorni dal pagamento del MAV.***

**Si consiglia di effettuare il pagamento a mezzo carta di credito MyBank ecc. o a mezzo MAV in quanto rendono più snella la procedura di approvazione identificando automaticamente in maniera univoca e certa la società che effettua la transazione.**

## **SALDO PORTAFOGLI**

Il **saldo portafogli** è consultabile in tempo reale in ognuna delle voci contenute nel menu "Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale".

## **PAGAMENTO ISCRIZIONI**

Una volta effettuata l'iscrizione e approvata la richiesta di ricarica del portafoglio iscrizioni:

- cliccare "Pagamento documenti iscrizioni da Portafoglio" nel sottomenu "Gestione Pagamenti Iscrizioni" in "Iscrizioni Regionali e Provinciali" del menu principale;
- selezionare il documento di iscrizione da pagare di cui viene fornito l'importo totale e cliccare "Paga selezionati";
- inserire nel campo "Paga importo" l'ammontare dell'iscrizione da pagare e cliccare "Conferma pagamento";

il sistema genera automaticamente la ricevuta del pagamento la quale è consultabile alla voce "Elenco ricevute pagamento emesse" all'interno del sottomenu "Gestione Pagamenti Iscrizioni"

## **IBAN COMITATO REGIONALE MARCHE**

Si riporta di seguito IBAN del Comitato Regionale Marche per effettuare tutti i versamenti

**IBAN: IT81E010050260000000008868**

**BNL ANCONA – CORSO STAMIRA**

**Beneficiario: Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.**

## **COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE**

## **NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA**

## **DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 4 – RIUNIONE DEL 7 LUGLIO 2025

Procedimento n. 1 TFT – 2025/2026  
Decisione n. 1 TFT 2025/2026 relativa al  
deferimento Prot. n. 30719/734 pfi 24-25 PM/ag del 18 giugno 2025

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da  
Avv. Piero Paciaroni – Presidente  
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente  
Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 7 luglio 2025 a seguito del deferimento n. 30719/734 pfi 24-25 PM/ag del 18 giugno 2025 a carico della società A.S.D. CAGLI SPORT ASSOCIATI ha pronunciato la seguente decisione.

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 18 giugno 2025 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito la società A.S.D. Pol. Cagli Sport Associati per rispondere:

1 “ a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un gruppo di circa un centinaio di propri sostenitori, posizionati nel settore occupato dalla tifoseria ospitante dell’impianto sportivo “Palestra Comunale C5” di Cagli (PU) nel quale si è disputato l’incontro Cagli Sport Associati – Bayer Cappuccini del 24.1.2025, proferito ripetutamente all’indirizzo dei calciatori sigg.ri Silmi Hamza e Nazareno Thomas Renki, rispettivamente schierati nelle fila della squadra ospite con le maglie numero 8 e 5, le seguenti testuali espressioni: “ marocchino figlio di puttana”, “ scimmia”, “nero di merda”, “ tornatene a casa con il barcone con cui sei arrivato in Italia” ed “ Argentino bastardo”; tali espressioni sono state rivolte dal citato gruppo di sostenitori della società ospitante nei confronti dei già indicati calciatori tesserati per la società A.S.D. Bayer Cappuccini dal decimo minuto del primo tempo sino al termine della gara. “

Con provvedimento del 18 giugno 2025 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con discussione fissata per il giorno 7 luglio 2025, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

### **Il dibattimento**

Alla sopra indicata udienza sono comparsi: l’avv. Orlando Olivieri in rappresentanza della procura federale, il signor Fabio Faggiani in rappresentanza della società deferita, come da delega che è stata depositata in atti.

Il rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha quindi richiesto l’applicazione delle sanzioni come verbalizzate in atti.

Il rappresentante della società deferita ha contestato le accuse della procura, sostenendo che i propri sostenitori hanno rivolto insulti ad un giocatore avversario dopo che lo stesso aveva attinto con uno sputo in faccia un giocatore del Cagli, ma senza che siano state pronunciate frasi razziste, rilevando che la terna arbitrale ha attestato di non aver sentito frasi razziste.

### **La decisione**

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada respinto in quanto non è stato provato dalla Procura che i sostenitori del Cagli abbiano pronunciato le frasi razziste imputate.

In merito al presente procedimento ed alla relativa decisione di questo Tribunale vanno ricordati alcuni principi che governano il procedimento sportivo in tema di onere della prova: va infatti precisato che non esiste una “ presunzione di colpevolezza “ dell’incolpato per cui sarebbe egli a dover provare la propria innocenza e che non esiste una norma che preveda tale onere a carico del soggetto deferito..

Al contrario l’art. 44, comma 2 del codice del CONI prevede che il Procuratore federale debba adottare un provvedimento di archiviazione ogni qualvolta gli elementi acquisiti non siano “ idonei a sostenere l’accusa in giudizio “: in base a ciò, deve ritenersi operante - similmente a quanto avviene per il processo penale – una presunzione di innocenza dell’incolpato e l’onere per la organo inquirente di provare quanto imputato all’incolpato.

La giurisprudenza sportiva ( vedi Corte federale d’appello, SS. UU. 11 maggio 2021 n. 105 ) ha precisato che per affermare la responsabilità del soggetto deferito non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

Nella fattispecie in esame il Tribunale ritiene che non siano stati acquisite agli atti del procedimento né prove dirette della commissione del fatto oggetto di imputazione né indizi gravi, precisi e concordanti tali da poter giungere all’accoglimento del deferimento.

Infatti, rilevato preliminarmente che l’imputazione è del tutto generica in quanto indica che gli insulti razzisti sarebbero stati pronunciati in maniera continua dal 10’ del primo tempo fino alla fine della gara, il che sembra inverosimile, l’unica attestazione che ciò sia effettivamente avvenuto è data dalla denuncia e dalle dichiarazioni rese alla Procura dal Presidente, dal Dirigente Accompagnatore, dall’Allenatore, dal Direttore

Sportivo della società ASD Bayer Cappuccini, compagine dei giocatori ai quali sarebbero stati rivolti gli insulti razzisti.

Tali dichiarazioni contrastano in maniera evidente con il referto arbitrale e con le dichiarazioni rese alla Procura dagli arbitri e dal cronometrista, nonché con le dichiarazioni dei tesserati della società deferita, inviate dal Cagli alla Procura ed acquisite agli atti del fascicolo del deferimento.

In particolare va evidenziato che:

- a) nel referto arbitrale - che ai sensi dell'articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva fa "*... piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.*" - sotto la voce PUBBLICO ED INCIDENTI è riportata la nota NIENTE DA SEGNALARE, mentre sotto la voce SEGNALAZIONE ARBITRO n. 2 : MATTEO MALVESTITI si legge: "*Note: Per tutta la durata della gara notavo distinti insulti a tutta la terna arbitrale e ai giocatori della squadra ospite.*"; quindi non risulta in alcun modo che siano stati sentiti dagli arbitri e dal cronometrista insulti razzisti;
- b) nella audizione del direttore di gara OLIVI OMAR egli alla domanda se avesse sentito insulti razzisti nei confronti dei calciatori della società ASD BAYER CAPPUCCINI ha risposto : *Ho sentito il pubblico urlare e inveire....Se avessi sentito tali frasi le avrei sicuramente riportate nel referto.* ;
- c) nella audizione dell'arbitro effettivo ECO GIOVANNI egli ha confermato di aver sottoscritto il referto anche in relazione alla dicitura NIENTE DA SEGNALARE in relazione alla condotta del pubblico ed ha precisato di trovarsi dalla parte opposta rispetto alla tribuna e comunque di non aver sentito frasi razziste;
- d) nella audizione del cronometrista MALVESTITI MATTEO lo stesso ha dichiarato che ha svolto la sua funzione sotto la tribuna del Cagli, che ha sottoscritto il referto con la dicitura NIENTE DA SEGNALARE e che dal 10' del primo tempo "*... dopo un presunto episodio di condotta violenta ( sputo del n. 5 ospit al n. 6 locale ) che non è stato rilevato dagli Arbitri. Da quel momento fino alla fine della gara il n. 5 degli ospiti è stato bersagliato da insulti pesanti, ma non ho sentito insulti razzisti.*" .

Le dichiarazioni degli arbitri ed in particolare quelle del cronometrista - che si trovava vicino alla tribuna ove erano posti i sostenitori del Cagli e quindi in posizione utile per poter percepire quanto veniva pronunciato in tribuna dai sostenitori del Cagli - indicano che gli stessi hanno sicuramente pronunciato insulti anche pesanti nei confronti dei giocatori della squadra avversaria, ma con esclusione di aver pronunciato frasi razziste; a ciò si aggiunge il fatto che le dichiarazioni dei tesserati della società ASD BAYER CAPPUCCINI C 5 di sussistenza dell'illecito sono contrastate da quelle rilasciate dai tesserati del CAGLI SPORT ASSOCIATI, acquisite agli atti del fascicolo della Procura.

Alla luce di tali risultanze istruttorie, il Tribunale ritiene che non sussistano né prove né indizi gravi, precisi e concordanti che possano far acquisire al giudicante una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito per cui il deferimento va respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale respinge il deferimento e, per l'effetto, proscioglie la società deferita.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 7 luglio 2025.

Il Relatore  
Giovanni Spanti

Il Presidente  
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 14 luglio 2025  
Il Segretario f.f.  
Lorenzo Casagrande Albano

# ERRATA CORRIGE

## ALLEGATI

- Comunicazioni LND
- Format manifestazione di interesse AST per Club 25-26

**Pubblicato in Pesaro ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 16/07/2025**

**il Segretario  
(Stefano Verardo)**

**il Delegato Provinciale  
(Pasquale Mormile)**